



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 4 | **La tassazione per trasparenza è legittima anche se il reddito non è percepito - Corte costituzionale n. 201 del 17/9/20**
- 4 | **L'effetto traslativo – momento rilevante - Cassazione n. 23547 del 27/10/20**
- 4 | **Il contributo in conto impianto ottenuto illecitamente si tassa per competenza - Cassazione n. 19936 del 23/9/20**

Iva

- 5 | **La stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza è una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale - Corte di Giustizia (UE), 8/10/20, causa C 657/19**
- 5 | **Riduzione della base imponibile Iva prescinde dal fatto che il debitore risulti registrato quale soggetto passivo dell'Iva - Corte di Giustizia (UE), 15/10/20, causa C 335/19**

Accertamento questioni sostanziali

- 6 | **Utilizzo delle indagini finanziarie – non è retroattiva la modifica normativa sui prelievi - Cassazione n. 19774 del 22/9/20**
- 6 | **Il personaggio famoso rispetto ad altri contribuenti ha un onere maggiore di una condotta etica - Cassazione n. 21694, n. 21695 e n. 21696 dell'8/10/20**

Accertamento questioni procedurali

- 6 | **La modificazione dell'originario avviso non costituisce atto nuovo - Cassazione n. 18625 del 7/9/20**
- 7 | **Il giudice tributario deve valutare le dichiarazioni riportate nel PVC - Cassazione n. 22036 del 13/10/20**
- 7 | **Ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo - Cassazione n. 23809 del 28/10/20**
- 8 | **L'avviso di accertamento nei confronti del socio può precedere quello emesso nei confronti della società verificata - Cassazione n. 18383 del 4/9/20**

Penale tributario

- 8 | **Dichiarazione fraudolenta del commercialista - Cassazione n. 26089 del 16/9/20**

Contenzioso

- 8 | **Non è possibile il disconoscimento degli estratti di ruolo in assenza di contestazione circa la conformità all'originale - Cassazione n. 21729 dell'8/10/20**

Varie fiscali

- 8 | **Non è da considerare edificabile ai fini ICI un'area inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo - Cassazione, Sezioni Unite, n. 23902 del 29/10/20**

Giuri Assist

- 8 | **Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - costi connessi alla polizia stradale - Corte di giustizia, 28/10/20, causa C-321/2019**
- 8 | **Ipotecaria e catastale in misura fissa se c'è successione - Cassazione n. 20132 del 24/9/20**

REDDITO D'IMPRESA

La tassazione per trasparenza è legittima anche se il reddito non è percepito**Corte costituzionale n. 201 del 17/9/20**

La società di persone diventa uno “schermo” dietro il quale i soci esercitano collettivamente un’attività economica. Risulta, quindi, legittimo prevedere l’imputazione ai soci del reddito societario prodotto, anche in assenza di utili effettivamente percepiti. Dichiarate non fondate, rispettivamente in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5, co. 1, del D.P.R. 22/12/86, n. 917, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, poiché, nell’attuale sistema di imposizione sui redditi, non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio (“per trasparenza”) del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione, non potendo considerarsi il socio un soggetto “privo di reddito” in caso di imputazione “per trasparenza”.

L’effetto traslativo – momento rilevante**Cassazione n. 23547 del 27/10/20**

- In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 (attuale art. 109) del Tuir sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. L’art. 109, comma 2, lett. a), del Tuir che riproduce, in termini, il testo dell’art. 75, prevede che le spese si considerano sostenute, a seconda dei casi, al momento della consegna o della spedizione.
- In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola “fob” (“free on board”), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle “franco”, unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.

Il contributo in conto impianto ottenuto illecitamente si tassa per competenza**Cassazione n. 19936 del 23/9/20**

Se il contributo ricevuto “ex lege” 488/92 dalla società contribuente è stato erogato in funzione di un impiego consistente nell’acquisizione di beni ammortizzabili, esso conserva fiscalmente tale natura, anche se la sua percezione fosse avvenuta in maniera illecita, essendo decisivo ai fini della sua imponibilità secondo il principio di competenza, non già il modo in cui n’è avvenuta la percezione — che giustifica, semmai, ove essa avesse causa illecita, solo la sua tassabilità se non fosse tassato — ma la destinazione di esso all’acquisto di beni strumentali, in tale correlazione esternandosi propriamente il vincolo tra costi e ricavi di esercizio che è alla base della tassabilità dei proventi secondo il principio di competenza”

IVA

La stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza è una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale**Corte di Giustizia (UE), 8/10/20, causa C 657/19**

Si ricorda preliminarmente che ai sensi dell'art. 132, paragrafo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri esentano, tra le altre operazioni, ai sensi della citata lett. g), le prestazioni di servizi e le cessioni di beni **strettamente connesse** con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.

Ciò detto, la sentenza afferma che l'art. 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/06, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:

- la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest'ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi **strettamente connessa** con l'assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito;
- tale disposizione non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità.

Riduzione della base imponibile Iva prescinde dal fatto che il debitore risulti registrato quale soggetto passivo dell'Iva**Corte di Giustizia (UE), 15/10/20, causa C 335/19**

Occorre premettere che l'art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, riguardante i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successivi al momento in cui l'operazione viene effettuata, obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi, l'importo dell'IVA dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla conclusione di un'operazione, non viene percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo. Tale disposizione costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo.

Ebbene, il giudice del rinvio aveva chiesto se l'art. 90 della direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale che subordini la riduzione della base imponibile dell'IVA alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi, nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore risulti registrato quale soggetto passivo dell'IVA e non risulti sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch'esso ancora registrato come soggetto passivo dell'IVA.

Orduunque, la Corte ha affermato che l'art. 90 della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell'Iva alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell'Iva e non sia sottoposto a procedura d'insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch'esso ancora registrato quale soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI

Utilizzo delle indagini finanziarie – non è retroattiva la modifica normativa sui prelievi

Cassazione n. 19774 del 22/9/20

Non ha natura retroattiva la modifica del 2016 all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di prelevamenti bancari. Secondo tale disposizione, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base di rettifiche e accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili. In altri termini, per le operazioni inferiori a tali importi, non opera la presunzione a favore dell'amministrazione, ma è quest'ultima a dover provare l'imputazione del prelievo a ricavo. Tale modifica si applica solo a decorrere dal 3/12/16, data di entrata in vigore della modifica, non impattando sul contenzioso pendente.

Il personaggio famoso rispetto ad altri contribuenti ha un onere maggiore di una condotta etica

Cassazione n. 21694, n. 21695 e n. 21696 dell'8/10/20

La Corte ha emesso tre sentenze gemelle in cui ha affermato il principio che l'elevato livello economico e culturale del contribuente - personaggio famoso nel mondo della musica, pertanto in possesso degli strumenti necessari per valutare la giustezza di un determinato comportamento, essendo la sua condotta "pubblica", ha, rispetto ad altri contribuenti, maggiormente l'onere di una condotta etica.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI

La modificazione dell'originario avviso non costituisce atto nuovo

Cassazione n. 18625 del 7/9/20

In tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente. L'avviso di liquidazione originario, impugnato in giudizio e annullato soltanto "in parte qua" con conseguente "riduzione" del rapporto controverso, non costituisce un nuovo rapporto tributario avente titolo nell'atto corretto ma si identificava, fondendosi, con una parte del primo atto anche per gli specifici motivi di ricorso già formulati dal contribuente e che delimitavano, assieme ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa fiscale non modificati, l'oggetto del giudizio tributario (ancora) pendente. Risultava invero dall'atto (trascritto nel ricorso) di modifica in diminuzione del precedente avviso di accertamento che con esso si era preceduto alla riduzione dell'importo originariamente richiesto.

Per la Corte ciò ha comportato non già la sostituzione dell'atto impositivo originariamente opposto dal contribuente bensì la sua mera riduzione quantitativa e, pertanto, per i Giudici, deve essere escluso che ci si trovi di fronte ad un caso di vera e propria autotutela sostitutiva (ipotesi alla quale, soltanto, si riferisce l'orientamento di legittimità invocato dalla impugnata sentenza (Cassazione n. 17119/2007). Nel caso di

specie sussiste piuttosto un'ipotesi di mera autoriduzione quantitativa della originaria pretesa impositiva; fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così come evincibili dall'atto di accertamento (vedi in questo senso, Cassazione n. 2246/2018).

(N.d.A. non si evince dalla sentenza ma non si può escludere che il motivo del contendere sia il dies a quo da cui calcolare la decorrenza per proporre ricorso che, nel caso di specie resta fissata al giorno in cui è stato notificato l'avviso di accertamento e non lo sgravio parziale).

Il giudice tributario deve valutare le dichiarazioni riportate nel PVC

Cassazione n. 22036 del 13/10/20

Il PVC quale "atto pubblico redatto da pubblici ufficiali, è dotato di efficacia probatoria privilegiata in relazione "ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese; restando peraltro il contenuto e l'attendibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni affidate alla valutazione del Giudice del merito, nel contesto degli altri elementi probatori acquisiti."

Ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo

Cassazione n. 23809 del 28/10/20

Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere (cfr. Cass. n. 31190-17, Cass. n. 16603-18, Cass. n. 16112-19); era (ed è) quindi del tutto irrilevante la questione della produzione nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali, come pure era (ed è) irrilevante la questione della corrispondenza o meno della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle agli originali; la presenza di contestazioni del curatore, in caso di domanda di ammissione sulla base di ruoli esecutivi, postula semmai l'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo co., del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. n. 6126/2014, Cass. n. 23110/2016 e molte altre).

L'avviso di accertamento nei confronti del socio può precedere quello emesso nei confronti della società verificata

Cassazione n. 18383 del 4/9/20

Nel caso di presunzione di maggior reddito da partecipazione in una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'avviso di accertamento nei confronti del socio può precedere quello emesso nei confronti della società verificata, ben potendo essere notificato anche prima dei previsti 60 giorni decorrenti dalla consegna del pvc alla società. Infatti, una volta assodata l'esistenza di un accertamento nei confronti dell'ente, il rispetto del termine dilatorio spetta soltanto nei confronti della medesima società e non del socio in quanto tale, essendo le due posizioni legalmente distinte.

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta del commercialista**Cassazione n. 26089 del 16/9/20**

L'invio telematico di false dichiarazioni Iva da parte del commercialista, il quale ometta qualsiasi controllo su di esse e apponga un visto mendace, rappresenta una condotta sintomatica del contributo del professionista all'illecito fiscale del contribuente, rilevante ex art. 3 del Dlgs n.74/2000.

CONTENZIOSO

Non è possibile il disconoscimento degli estratti di ruolo in assenza di contestazione circa la conformità all'originale**Cassazione n. 21729 dell'8/10/20**

Il giudice non ha il potere di disconoscere l'efficacia probatoria degli estratti del ruolo su supporto analogico di documento informatico quando essi siano conformi alle regole tecniche vigenti ed il curatore non ne abbia contestato la conformità all'originale.

VARIE FISCALI

Non è da considerare edificabile ai fini ICI un'area inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo**Cassazione, Sezioni Unite, n. 23902 del 29/10/20**

Un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso". In applicazione di questo principio di diritto risulta fondato il primo motivo di ricorso da parte del contribuente, con conseguente cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale si è da esso discostata.

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - costi connessi alla polizia stradale**Corte di giustizia, 28/10/20, causa C-321/2019**

L'art. 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/6/99, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/5/06, deve essere interpretato nel senso che i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di "costi di esercizio", ai sensi di tale disposizione.

Ipotecaria e catastale in misura fissa se c'è successione**Cassazione n. 20132 del 24/9/20**

Le agevolazioni "prima casa" per acquisto per successione consentono di applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ove anche uno solo dei beneficiari sia in possesso delle condizioni agevolative, a condizione, però, che l'erede titolare dei requisiti, anche se coniuge superstite convivente, richieda esplicitamente il beneficio nella dichiarazione di successione o attraverso una dichiarazione integrativa.